



PARERE MOTIVATO

n. 146 del 28 luglio 2016

**OGGETTO: Comune di Refrontolo (TV). Variante n.1 al PAT.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Refrontolo con note pec acquisite al protocollo regionale ai numeri 174846, 174844, 174898, 174842 del 04.05.16, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante 1 al piano di assetto del territorio;

PRESO ATTO CHE il responsabile del procedimento comunale con nota n. 5646 del 27.07.16 del ha dichiarato che sono pervenute n.4 osservazioni delle quali nessuna inerente il Rapporto Ambientale Preliminare e in ogni caso nessuna con attinenze ambientali;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale:

Si riporta, di seguito, una sintesi dei pareri espressi dalle Autorità Ambientali consultate:

- Parere n.202436 del 24.05.16 della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso – Genio Civile di Treviso che di seguito si riporta:

Con riferimento al Piano degli Interventi in oggetto si comunica che con nota n. 96289 del 10 marzo 2016, che si allega in copia, lo scrivente Ufficio ha espresso il proprio parere di competenza ai sensi della DGRV 2948/09.

Con la presente nota si conferma il parere favorevole, anche ai sensi della DGRV n. 791/2009.

- Parere n.436 del 24.05.16 assunto al prot. reg. al n.205598 del 25.05.16 dell'ULSS 7 che di seguito si riporta:

In riferimento alla nota citata a margine, pari oggetto, si comunica che il parere dello scrivente Servizio, per quanto di competenza, è favorevole

- Parere n.56963 del 9.06.16 assunto al prot. reg. al n.225238 del 9.06.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:

Relativamente alla matrice **suolo**, la variante, in adempimento al comma 1 art. 7 della L.R. n. 4/2015, è del tutto coerente con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d).

La ri-perimetrazione delle aree a diversa idoneità edificatoria non comporta una variazione nella localizzazione e nel dimensionamento, quindi non ha impatti negativi sul valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate, in particolare:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (cioè contrasto all'emissione di gas serra e ai cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

L'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili.

Il Rapporto ambientale preliminare presentato avrebbe potuto riportare, per meglio chiarire l'impatto positivo sul suolo, un confronto tra lo scenario pre e post variante per valutare gli eventuali benefici derivanti alla collettività dall'adozione della variante.



- Parere n.7208 del 14.06.16 assunto al prot. reg. al n.232987 del 15.06.16 della Sovrintendenza archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

In riferimento a quanto in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto prot. n. 187167 del 12.05.2016 (ns. prot. 5889 del 13.05.2016) e al Rapporto Ambientale Preliminare contenuti nella repository web della stessa Regione, vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) dell'allora Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, questa Soprintendenza comunica di aver esaminato la suddetta documentazione.

Considerato che il D. Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6 del 19 marzo 2010 dell'allora Direttore Generale PaBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

La variante in oggetto riguarda esclusivamente aspetti di carattere geologico, geomorfologico e idrogeologico che esulano dalle competenze di questa Soprintendenza.

Si coglie tuttavia l'occasione per suggerire che sia inserito nelle norme tecniche del P.A.T. un riferimento all'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e alla disciplina della verifica preventiva dell'interesse archeologico come di recente formulata nell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

VISTA la relazione Istruttoria tecnica VinCA n. 124/2016:

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Prima variante al PAT, nel Comune di Refrontolo (TV).

Pratica n. 3282

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Chiara Nichele, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 174846 del 04/05/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede di definire un quadro coerente delle valutazioni e previsioni di compatibilità geologica e delle conseguenti cartografie, con particolare riferimento alla Tav.3 del P.A.T. "Carta delle fragilità", recependo al contempo i nuovi elementi, di maggiore approfondimento, emersi dallo studio di Microzonazione Sismica del territorio comunale, effettuato nel contesto della redazione del Piano degli Interventi (P.I.), mentre non ha implicazioni sulle altre tavole di Piano, in particolare sulla localizzazione delle aree preferenziali di sviluppo e sulle aree interessate da azioni strategiche;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è



necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti in quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Prima variante al PAT, nel Comune di Refrontolo (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente



residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 124/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 28 luglio 2016, che evidenzia come la variante 1 al piano di assetto del territorio del Comune di Refrontolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

Il Direttore di UO Commissioni VAS, VincA, NUVV attesa la necessità di procedere con urgenza al parere di assoggettamento o meno a procedura VAS, salva ratifica da parte della Commissione VAS

ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante 1 al piano di assetto del territorio del Comune di Refrontolo, in quanto, non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente evidenziate.

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso